

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2015 — GRE/UAMI (Mark1)**(Causa T-32/15)**

(2015/C 089/44)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Mark1» — Domanda di registrazione n. 12 052 437

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 29 ottobre 2014 nel procedimento R 647/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO)**(Causa T-33/15)**

(2015/C 089/45)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso: Marchio comunitario denominativo «BIMBO» — Domanda di registrazione n. 11 616 414

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2014 nel procedimento R 251/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, pronunciare una sentenza in cui si dichiara il carattere sufficientemente distintivo, sia esso intrinseco o acquisito con l'uso, del marchio richiesto, accogliere il presente ricorso e ordinare che si proceda a registrare la domanda di marchio comunitario n. 11 616 414 «BIMBO» nella classe 30 della classificazione internazionale; e
- condannare alle spese del presente procedimento e al rimborso dei costi sostenuti per il ricorso amministrativo dinanzi all'UAMI chi si opponga a tale domanda.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2015 — Wolf Oil/UAMI — SCT Lubricants (CHEMPIOIL)

(Causa T-34/15)

(2015/C 089/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corp. (Hemiksem, Belgio) (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: UAB SCT Lubricants (Klaipeda, Lituania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «CHEMPIOIL» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 076 327

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 31 ottobre 2014 nel procedimento R 1596/2013-5